



# CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE PER L'ABRUZZO

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO  
GENERALE DELLA REGIONE ABRUZZO  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

**Requisitoria del Procuratore regionale f.f.  
Roberto LEONI**

Udienza del 27 settembre 2021  
Presidente Stefano Siragusa



CORTE DEI CONTI



## PREMESSA

Con il D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 213/2012, è stata rafforzata la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali.

In particolare, l'art. 1, comma 5, ha introdotto per la prima volta l'obbligo del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione relativamente all'esercizio finanziario precedente. Più dettagliatamente: *“il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale”*.

Per definire il giudizio la Sezione regionale di controllo acquisisce gli elementi necessari al riscontro contabile, con la finalità di contribuire ad una maggiore trasparenza circa il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e patrimoniali di ciascun Ente territoriale che debba approvare il rendiconto annuale.

È previsto l'intervento del Procuratore regionale, che agisce a garanzia dell'ordinamento, al quale, nell'ottica di un costruttivo rac-



cordo, la Sezione regionale di controllo mette a disposizione i dati ed i documenti contabili acquisiti (SS.RR. n. 7/2013).

Per espressa previsione normativa il giudizio di parificazione del rendiconto regionale si modella sulle disposizioni dettate per la parificazione del rendiconto generale dello Stato, che si compone di due momenti fondamentali: la “deliberazione”, con la quale si dà atto della verifica di conformità dei risultati del rendiconto con le leggi di bilancio e con i dati contabili (artt. 39 e 40 del R.D. n. 1214/34, Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti) e la “relazione”, con la quale vengono esposte le “osservazioni” sulla conformità delle gestioni all’ordinamento e illustrate le “proposte” su eventuali variazioni o riforme ritenute opportune per il perfezionamento di leggi e regolamenti (art. 41). L’art. 1, comma 5, del D.L. n. 174/2012 integra le finalità della relazione con quella di *“assicurare l’equilibrio del bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa”*.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 9/2013 ha affermato che *“la pronuncia della Corte dei conti interviene prima dell’approvazione, da parte dell’organo legislativo, della legge sul rendiconto”*, per essere la finalità primigenia della resa del conto quella di consentire *“il controllo politico che il potere legislativo deve esercitare sulla gestione delle pubbliche risorse da parte del governo”*, così che *“l’attività di parificazione svolta dalla Corte si pone in rapporto di ausiliarità nei confronti delle assemblee legislative ed è dunque teleologicamente collegata alla legge di approva-*



zione del rendiconto stesso”.

In base alla delibera n. 7/2013 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti *“l’aspetto più importante da considerare è costituito dalla peculiare natura del giudizio di parificazione, nel quale la funzione certativa appartiene alla struttura della Corte dedicata al controllo, mentre il segmento finale di tale attività si svolge in un contesto di natura giurisdizionale, tanto che da esso scaturiscono gli effetti del giudicato. Di qui lo schema del giudizio di parificazione, che è solo formalmente contenzioso”* ma *“con effetti preclusivi nell’ordinamento, attesa l’immodificabilità delle risultanze del rendiconto parificate dalla Corte”*.

Ancora, *“il contraddittorio con gli enti controllati deve essere assicurato durante tutto l’iter procedurale a partire dall’istruttoria e su tutti i temi sottoposti a verifica, per essere definito, attraverso successivi affinamenti, prima dell’udienza pubblica, l’oggetto della quale va circoscritto ai soli temi e alle questioni contenuti nelle conclusioni dell’istruttoria”*.

Quanto precede offre l’occasione per una riflessione sugli aspetti rituali discendenti dalle norme innanzi riepilogate e, in particolare, da quanto stabilito dagli articoli da 39 a 41 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, in base al quale la Corte delibera sul rendiconto generale *“con le formalità della sua giurisdizione contenziosa”*.

Ritiene la Procura regionale di poter condividere la con-



clusione alla quale è pervenuta la Sezione regionale di controllo per la Campania, la quale – con la delibera del 30 dicembre 2020/30 gennaio 2021 emessa nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l’anno 2019 – a seguito di una puntuale ricostruzione storica dell’istituto della parifica fin dalla legge istitutiva della Corte dei conti del neonato Regno d’Italia 14 agosto 1862, n. 800, ha assunto l’ineludibile presupposto in base al quale non sia *“possibile ritenere che il giudizio di parifica sia privo di un rito”*: così opinando, infatti, *“una fondamentale funzione, svolta da un giudice, su uno degli atti più importanti dello svolgimento della vita giuridica e democratica della Repubblica (il bilancio, nella sua fase di rendicontazione) sarebbe espletata in assenza di quella eteronomia vincolata che garantisce la «neutralità» del giudice (C. cost. sent n. 226/1976) e il rispetto dei diritti di difesa di chi è investito dalla «forza giuridica» dell’esecuzione della volontà generale della legge (e della Costituzione) nel concreto manifestarsi del bilancio”*.

La Sezione campana, evidenziando che la necessità del rispetto del rito contenzioso è emersa anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 89/2017, *“che ha individuato i tratti identificativi della giurisdizionalità della sua funzione”*, s’è espressa nel senso che il Giudice della parifica *“è chiamato a giudicare sulla base di un parametro normativo e per mezzo di forme che impongono contraddittorio e giustiziabilità, con riguardo ad un thema decidendum delimitato, incentrato sulla correttezza e sincerità dei saldi del bilancio, delle poste (perimetrazione oggettiva) e del consolidamento degli organi*



*che vi concorrono (perimetrazione soggettiva), come fatto oggetto di questione nella relazione di deferimento del magistrato istruttore”.*

È pervenuta, per tal via, e con il conforto di ulteriori – ampie – argomentazioni, che non dà conto qui interamente riferire, al convincente approdo per il quale “il Legislatore, con l’art. 40 del T.U. C.d.c., intendeva perimetrare la disciplina applicabile mediante una analogia, riferita alle norme generali del Titolo I e a quelle speciali, del Titolo II, concernenti il «giudizio sui conti»”, sicché “l’archetipo processuale è dunque costituito dal giudizio «di» conto (artt. 137-150 c.g.c.)”. Infatti, anche su quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 244 del 2020, “entrambi i giudizi sui conti (parifica e giudizio di conto) si instaurano in ragione dello stesso oggetto. Segnatamente, la causa petendi consiste nell’adempimento concreto di una obbligazione di resa del conto prevista dalla legge; il petitum, invece, nel dovere del giudice di emanare una decisione di accertamento che renda definitivi i saldi del conto e la loro perimetrazione”.

Questo giudizio, dunque, “dirime il conflitto tra antagonisti interessi, conferendo loro tutela: da un lato, quelli dell’Amministrazione controllata a vedere confermata, in un pubblico giudizio, la rappresentazione degli esiti della propria gestione, dall’altro, gli interessi finanziari adespoti di chi è amministrato (rappresentati dal pubblico ministero)”.

La condivisione, anche da parte della Sezione regionale di controllo, di quest’impostazione condurrà ad uno svolgimento del giudizio di parificazione nell’alveo delle già esistenti regole



processuali dettate dal codice di giustizia contabile, con una più nitida individuazione degli oneri e delle prerogative di tutti gli attori coinvolti.

Tanto doverosamente premesso ed auspicato, la Procura regionale argomenterà qui di seguito in merito al disegno di legge d'approvazione del rendiconto della Regione Abruzzo per l'anno 2020.



## GESTIONE FINANZIARIA E SPESA PER IL PERSONALE

### **La verifica di attendibilità e affidabilità dei dati contabili**

L'analisi sull'attendibilità e l'affidabilità dei dati contabili riveste carattere di particolare importanza in quanto la veridicità della situazione contabile rappresentata dai dati di bilancio costituisce il presupposto fondamentale per addivenire ad una decisione di parifica. L'esame è stato condotto dalla Sezione secondo le modalità preventivamente definite con la deliberazione 230/2021/FRG procedendo al controllo di 35 mandati di pagamento selezionati con il "Metodo di campionamento statistico".

Deve evidenziarsi che per due dei mandati individuati dalla Sezione (nn. 61944 e 6195) la Regione ha omesso di inviare la relativa documentazione impedendo *in parte qua* lo svolgimento delle attività di controllo.

Nella medesima prospettiva deve segnalarsi che anche lo svolgimento di analoghe attività di verifica da parte dall'Organo di revisione è stato compromesso.

Infatti, in occasione dell'emissione del parere sul riaccertamento dei residui, il Collegio ha proceduto a selezionare, attraverso motivata tecnica di campionamento, i residui attivi e passivi, al fine di verificare la correttezza delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio. Su n. 64 residui attivi il Collegio ha ricevuto la documentazione relativa a soli n. 25 residui campionati. Su n. 63 residui passivi è stata trasmessa la do-





cumentazione relativa a n. 40 residui passivi campionati. Alcuni dei residui campionati, peraltro, sono anche risultati difformi per importo. Né l'assenza di documentazione, che pure aveva impedito al Collegio di esprimere un parere favorevole sul riaccertamento ordinario, è stata successivamente trasmessa ai fini della predisposizione della Relazione al rendiconto generale, così come auspicato e sollecitato dallo stesso organo di revisione.

Né, d'altro canto, l'attendibilità dei dati contabili può farsi risalire al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, sul quale, in assenza dell'inoltro della relativa relazione del Presidente prescritta dall'art. 1, comma, 6 del decreto-legge n. 174 del 2012, non è possibile esprimere alcun giudizio.

L'incompletezza e la lacunosità dei controlli affidati alla Sezione regionale e all'organo di revisione ostano, ad avviso di questo Requirente, alla possibilità di esprimere un giudizio positivo sull'attendibilità delle scritture contabili della Regione con le relative conseguenze in termini di mancata parificazione del rendiconto.

### **Risultato di amministrazione**

1. Il risultato di amministrazione esposto nella proposta di legge regionale ammonta ad €/mln 318,02 ed indica un sensibile miglioramento rispetto al corrispondente saldo dell'esercizio precedente di €/mln 181,08, sia in valore assoluto (€/mln 136,94) che in termini percentuali (+ 76,62%).



Tuttavia, la situazione finanziaria effettiva dell'Ente espressa dalla "Quota disponibile" del risultato, al netto delle quote accantonate, vincolate e destinate permane negativa e si attesta ad €/mln 413,32. Anche tale dato rivela un miglioramento rispetto alla situazione registrata al 31 dicembre 2018 (€/mln - 449,01), sia pure in misura più contenuta, sia in termini assoluti (€ 35,69 mln) che in termini percentuali (7,95%).

Il risultato osservato ha consentito di conseguire l'obiettivo di recupero dei disavanzi 2014 e 2015 prefissati nella legge di bilancio pari, rispettivamente, a €/mln 25,54 e €/mln 4,40 annui, per un totale di €/mln 29,94.

La quantificazione di tali importi è avvenuta facendo applicazione delle norme contenute nell'articolo 1, commi 779, 780, 781 e 782, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le disposizioni, introducendo una deroga alla disciplina di carattere generale recata dall'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di rientro dai disavanzi finanziari delle regioni, ha consentito il ripiano del disavanzo ordinario accertato con i consuntivi 2014 e 2015 in venti annualità.

In occasione del giudizio di parificazione per l'esercizio finanziario 2018 e 2019 la Sezione regionale di controllo, nell'ambito delle verifiche volte a valutare la correttezza delle rate di ammortamento del disavanzo pregresso, ha sollevato, con ordinanze n. 42/2020/PARI e n. 16/2021/PARI, questione di legittimità costituzionale delle ricordate norme statali, ritenendola



non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione.

Anche per la parifica del rendiconto 2020 la verifica della costituzionalità degli anzidetti commi 779, 780, 781, e 782, in riferimento agli artt. 81, 97 e 119, primo e sesto comma, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 1 Cost., riveste carattere pregiudiziale.

Quanto al profilo della non manifesta infondatezza si fa integrale rinvio alle ampie ed articolate considerazioni svolte nelle citate ordinanze di rimessione e a quanto già osservato nella requisitoria svolta in occasione del giudizio di parifica dei rendiconti 2016-2018 e 2019, cui si fa integrale rinvio<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> In quella sede questo Requirente ebbe a sottolineare come <<lo smisurato prolungamento dei tempi di riassorbimento dei disavanzi 2014 e 2015 interferisca con il rispetto di numerosi precetti costituzionali e, in primo luogo, con l'art. 81 Cost.

*Secondo gli insegnamenti della Consulta, il principio dell'equilibrio di bilancio assunto, dopo le modifiche apportate all'art. 81 cit. dalla l. cost. n. 1/2012, a clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile, opera su due coordinate: l'una quantitativa, imponendo che la spesa sia proporzionata alle risorse finanziarie disponibili, l'altra temporale imponendo che eventuali squilibri trovino copertura e siano riassorbiti con adeguate misure di salvaguardia entro il medesimo orizzonte temporale preso in considerazione dalla manovra di bilancio (tre anni).*

*Le pur numerose eccezioni alla regola del ripiano triennale degli squilibri - portate, ad esempio, per gli enti locali dagli artt. 243-bis e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 (in tema di procedura di riequilibrio pluriennale), dall'art. 244 stesso decreto (in tema di dissesto) nonché per quanto di specifico interesse per le regioni dall'art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011 (in materia di maggior disavanzo derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui in conseguenza del passaggio ai nuovi principi della competenza finanziaria potenziata), dagli artt. 2 e 3 del D.L. n. 35/2013 (in tema di anticipazione di liquidità) e dall'art. 9, comma 5, del D.L. n. 78/2015 (in materia di disavanzi regionali al 31.12.2014) - sono frutto di un bilanciamento con il precetto dell'equilibrio operato secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità.*

*Con particolare riferimento all'art. 9, comma 5, D.L. n. 78/2015 la Corte costituzionale, nel riconoscere la legittimità dell'originario piano di rientro decennale, ha affermato, sia pure incidentalmente, che la norma "proprio in quanto rivolta ai disavanzi riferiti a passate gestioni ed accertati con riferimento agli esercizi antecedenti al 1° gennaio 2015, ha implicita valenza retroattiva, poiché viene di fatto a colmare l'assenza di previsioni specifiche che caratterizzava il contesto normativo" (sent. n. 107/2016).*

*Nella successiva sentenza n. 6/2017 la Corte costituzionale ha precisato, in riferimento al disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del D. Lgs. n. 118/2011, che le numerose eccezioni al principio del pareggio introdotte nel corso degli anni dalle disposizioni ricordate "costituisce certamente una dimostrazione di fiducia del legislatore statale nei confronti degli enti territoriali; dimostrazione di fiducia sicuramente corredata dall'aspettativa che la sua utilizzazione sia una tantum e non ingeneri la convinzione, negli stessi enti destinatari, che possano ripetersi e perpetuarsi le disfunzioni amministrative nella riscossione delle entrate e nella copertura delle spese, magari confidando in nuovi eccezionali provvedimenti legislativi di dilazione delle passività".*

*Se dunque la compatibilità dell'art. 9, comma 5, D.L. n. 78/2015 con i principi costituzionali discende dal carattere eccezionale dell'intervento del legislatore e dall'esigenza di porre rimedio a consolidate prassi patologiche di alcuni enti territoriali in assenza di normativa di carattere generale, non altrettanto può fondatamente sostenersi con riferimento all'art. 1, comma 779, della L. n. 205/2017. Le norme contenute nella citata disposizione intervengono infatti a distanza di poco meno di due anni da quelle contenute nel D.L. n. 78/2015 raddoppiando irragionevolmente i tempi del ripiano e, addirittura, allargando la portata del beneficio anche al disavanzo al 31.12.2015.*



Quanto alla rilevanza della questione rispetto alla decisione di parifica per l'esercizio 2019, è sufficiente osservare che la legge della Regione Abruzzo del 28 gennaio 2020, n. 4, recante l'approvazione del bilancio 2020-2022, in assenza delle norme sottoposte al giudizio della Consulta e in applicazione del previgente quadro normativo costituito dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2015 e dall'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, avrebbe dovuto contenere previsioni ben superiori allo stanziamento approvato di €/mln 29,94 e quantificate correttamente dalla Sezione in complessivi €/mln 134,77, derivanti dalla somma tra €/mln 51,08 (1/10 del disavanzo 2014) ed €/mln 83,68 per quota residua del disavanzo

---

*La lunghissima dilazione temporale e l'ampliamento dei disavanzi interessati dalla rimodulazione determinano un indebito incremento della spesa corrente di enti già gravati dal ripiano di disavanzi pregressi, in contrasto con gli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost.*

*Non va poi trascurato che "la lunghissima dilazione temporale finisce per confliggere anche con elementari principi di equità intergenerazionale, atteso che sugli amministrati futuri verranno a gravare sia risalenti e importanti quote di deficit sia la restituzione dei prestiti autorizzati nel corso della procedura di rientro (...). Ciò senza contare gli ulteriori disavanzi che potrebbero maturare negli esercizi intermedi, i quali sarebbero difficilmente separabili e imputabili ai sopravvenuti responsabili. (...) Tale scenario mina alla radice la certezza del diritto e la veridicità dei conti, nonché il principio di chiarezza e univocità delle risultanze di amministrazione più volte enunciato da questa Corte" (C. cost. n. 18/2019).*

*Sotto altro profilo, infine, deve essere rilevato che "il perpetuarsi di sanatorie e situazioni interlocutorie, oltre che entrare in contrasto con i precetti finanziari della Costituzione, disincentiva il buon andamento dei servizi e non incoraggia le buone pratiche di quelle amministrazioni che si ispirano ad un' oculata e proficua spendita delle risorse della collettività" (C. cost. n. 18/2019) con conseguente violazione dell'art. 97 Cost.*

*Né, d'altra parte, le condizionalità imposte dalla norma censurata (che prevedono l'obbligo di incremento della spesa per investimenti rispetto al valore registrato nel 2017), rappresentano un adeguato contrappeso nell'ottica del bilanciamento con altri principi di rilievo costituzionale.*

*Il vincolo posto dalla norma rappresenta, infatti, un mezzo incongruo rispetto al dichiarato fine della "riqualificazione" della spesa posto che esso non impone di destinare (neanche in parte) i minori oneri derivanti dall'allungamento del piano di rientro al finanziamento della spesa d'investimento ma semplicemente l'aumento del volume dei pagamenti della spesa in conto capitale.*

*Pertanto, lo sforzo associato al citato incremento risulta essere del tutto slegato dalla quantificazione del vantaggio derivante dalla rimodulazione. Infatti, a fronte di un immediato "risparmio" di competenza di rilevante ammontare (pari alla metà della quota annuale dei disavanzi 2014 e 2015 da applicare al bilancio di previsione), il reale effetto di riqualificazione della spesa in termini di stanziamenti di competenza risulta difficilmente stimabile posto che la norma attribuisce rilievo al dato dei pagamenti. Non può pertanto escludersi che il conseguimento dell'obiettivo avvenga con un mero incremento del tasso di smaltimento dei residui passivi - segnatamente nei primi esercizi del nuovo piano rimodulato - o, addirittura, con la reinscrizione (e il pagamento) di risorse già acquisite al bilancio e confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato, vanificando completamente la finalità di riqualificazione della spesa dichiarata dal Legislatore>>.*



2015 non ancora ripianata.

Ne discende che l'intero ciclo del bilancio della Regione (programmazione, gestione e rendicontazione) è stato influenzato dall'applicazione delle norme statali sulle quali pende il giudizio della Corte costituzionale.

È evidente, a fronte dell'entità degli importi che vengono qui in considerazione, che il pur apprezzabile sforzo profuso dall'Amministrazione nell'accantonare nel risultato d'amministrazione la somma di ulteriori €/mln 29,95 sul fondo denominato "Fondo passività potenziali e piano di rientro giudizio legittimità costituzionale" (appositamente costituito per fronteggiare gli effetti di un eventuale pronuncia di accoglimento da parte della Consulta) risulta del tutto insufficiente ad escludere la perdurante rilevanza della questione a fini di parificazione.

Conclusivamente, in considerazione del carattere pregiudiziale del giudizio pendente dinanzi alla Corte costituzionale per l'accertamento dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 779, 780, 781 e 782, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la Procura ritiene sussistenti i presupposti affinché la Sezione regionale disponga la sospensione del giudizio, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 23 della legge n. 87 del 1953 con l'articolo 106 del codice di giustizia contabile.

1.1 In via subordinata, deve sottolinearsi come la Regione non abbia comunque attestato la sussistenza dei presupposti ri-



chiesti dal ridetto articolo 1, comma 781, della legge n. 205 del 2017, per poter accedere al “beneficio” della dilazione ventennale del piano di rientro. Dall’istruttoria della Sezione risulta, infatti, omessa la predisposizione della certificazione con cui annualmente la Regione deve dare dimostrazione al Ministero dell’economia e delle finanze dell’incremento dei pagamenti per spese d’investimento, cui è subordinata la rimodulazione del ripiano del disavanzo.

2. Sotto il profilo quantitativo, l’entità del risultato di amministrazione è influenzata – in relazione alle modalità di calcolo definite dall’ordinamento contabile – dall’ammontare dei residui attivi.

L’attendibilità del dato riveste dunque rilievo decisivo ai fini del giudizio di parifica.

L’istruttoria condotta dalla Sezione ha evidenziato la presenza di un’elevata quantità di residui attivi ultra-quinquennali (€/mln 138,06). Il fenomeno pone il problema della veridicità, anche parziale, del dato, in relazione non soltanto all’esistenza delle ragioni giuridiche del mantenimento dei crediti in bilancio, ma anche in relazione alla loro effettiva riscuotibilità. Pertanto, così come condivisibilmente osservato dalla Sezione, sarebbe auspicabile un’attività di revisione e monitoraggio sui residui attivi più vetusti, esaminando dettagliatamente i presupposti della loro conservazione.

3. L’analisi della Sezione ha investito, tra gli altri, il profilo



della corretta determinazione della consistenza dei vincoli del risultato di amministrazione (fondi accantonati, fondi vincolati, fondi destinati).

3.1 Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (di seguito anche FCDE) è stato quantificato escludendo dal calcolo alcuni capitoli di entrata, senza, peraltro, specificare nella nota integrativa le relative motivazioni, così come richiesto dai principi contabili.

Di rilievo, poi, è la mancata svalutazione del finanziamento di €/mln 5,00 concesso alla società *in house* "La Valle della Pescara". Nel fare rinvio, per la ricostruzione della gravissima situazione finanziaria ed economico-patrimoniale in cui versa la società alla relazione della Sezione, nonché alla voce della requisitoria dedicata agli organismi partecipati, deve sottolinearsi come le palesate difficoltà di onorare il rimborso del finanziamento nel rispetto della tempistica prevista dal piano di ammortamento avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione a svalutare il proprio credito, disponendo uno specifico accantonamento.

3.2 Relativamente al "Fondo per perdite società partecipate" non è pienamente condivisibile la scelta dell'Amministrazione di far riferimento ai risultati di bilancio 2018 delle Società stesse (seconda annualità precedente a quella cui si riferisce il rendiconto dell'Ente partecipante).

Se il riferimento all'esercizio 2018 aveva una sua ragione d'essere al momento dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione 2020-2022 (poiché alla data del 28 gennaio 2020



gli ultimi bilanci disponibili erano proprio quelli riferiti al 2018), non altrettanto può dirsi in sede di assestamento dell'accantonamento. Ed infatti, alla data di approvazione del disegno di legge di rendiconto erano ormai già disponibili i bilanci relativi all'esercizio 2019 di tutte le società partecipate. In sede di rendiconto, quindi, la Regione avrebbe dovuto opportunamente procedere all'aggiornamento degli accantonamenti, per tener conto della situazione economica e patrimoniale dei propri organismi partecipati generata dalla gestione 2019, così come, peraltro, raccomandato anche dall'Organo di revisione, che ha anche suggerito l'implementazione di monitoraggi semestrali per meglio controllare le situazioni più complesse.

Cade opportuno precisare, al riguardo, come il riferimento ai dati del bilancio 2019 delle società partecipate avrebbe determinato un significativo incremento degli accantonamenti per tener conto, in particolare, dei risultati negativi della società "La Valle della Pescara", in corrispondenza della perdita annuale della quale sarebbe derivato l'obbligo di procedere ad un ulteriore accantonamento di €/mln 2,64.

3.3 Anche per la quantificazione del Fondo passività potenziali (istituito per la copertura di partite debitorie dovute alla mancata riconciliazione di debiti e crediti con le partecipate) si impongono alcune considerazioni.

Per la FIRA, infatti, non è stato effettuato alcun accantonamento, pur a fronte di crediti vantati dalla società nei confron-





ti della Regione e da quest'ultima non riconciliati per €/mln 1,3.

Per altri organismi partecipati, invece, l'accantonamento effettuato potrebbe rivelarsi insufficiente a garantire la copertura dei relativi debiti fuori bilancio. Ciò, a titolo esemplificativo, è quanto riscontrato per l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza, ove, in corrispondenza di crediti non riconciliati per €/mln 2,01, vi è un accantonamento di soli €/mln 0,71 <sup>2</sup>.

3.4 Conclusivamente, in considerazione delle riferite circostanze e della specifica funzione cui adempiono gli accantonamenti - contenere l'utilizzo del risultato di amministrazione per disporre di risorse necessarie a fronteggiare eventuali squilibri derivanti, rispettivamente, dalla perdita di crediti (FCDE) o dalla manifestazione di passività allo stato solo potenziali (Fondo per perdite società partecipate e Fondo passività potenziali) - la quantificazione della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione rappresentata nel disegno di legge di approvazione del rendiconto presenta profili di non trascurabile criticità.

## **Gestione del bilancio e vincoli finanziari**

1. Risultano rispettati tutti i principali vincoli di finanza pubblica. In particolare, presentano un valore positivo i seguenti saldi:

---

<sup>2</sup> Analogamente è a dirsi per il CO.D.E.MM. (Consorzio Didattico Ecosistemi Montani) posto che a fronte di crediti non riconciliati per €/mln 0,08 vi è un accantonamento di €/mln 0,05 e per il Consorzio Ente Porto di Giulianova dove a fronte di crediti non riconciliati per €/mln 0,02 vi è un accantonamento di €/mln 0,003.



- Risultato di competenza (€/mln 301,66)
- Equilibrio di bilancio (€/mln 189,86), pur evidenziandosi un risultato negativo dell'equilibrio del bilancio di parte capitale che non consente l'integrale copertura dei vincoli di destinazione (per €/mln 47,36)
- Equilibrio complessivo (€/mln 148,28)

Risulta ampiamente rispettato anche l'obiettivo annuale di finanza pubblica, con una differenza tra saldo obiettivo e saldo conseguito di €/mln 199,76.

2. Nondimeno, meritano di essere segnalati alcuni profili critici in considerazione del fatto che il rispetto degli equilibri interni è condizionato, in relazione ai profili che qui maggiormente interessano, dall'integrale rappresentazione di tutte le poste debitorie e creditorie, nonché dalla loro corretta allocazione contabile.

3. In relazione al primo profilo, merita di essere censurato il mancato riconoscimento di alcune posizioni debitorie fuori bilancio delle quali l'Ente aveva piena contezza ben prima del termine dell'esercizio.

Inoltre, sotto il profilo squisitamente procedurale, sono da condividere le considerazioni della Sezione di controllo, la quale, avendo accertato che la contabilizzazione delle partite debitorie collegate a pignoramenti eseguiti nel corso dell'esercizio è stata effettuata mediante la mera regolarizzazione dei provvisori in uscita emessi dall'istituto tesoriere, ha richiamato



l'Amministrazione affinché per il futuro proceda – in ogni caso – al riconoscimento dei relativi debiti fuori bilancio, così come previsto dal principio contabile e dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011, anche contestualmente all'approvazione del bilancio.

3.1 Considerazioni analoghe, sebbene aventi un impatto di segno opposto sugli equilibri di bilancio, valgono sul fronte delle entrate. Dall'analisi del prospetto di conciliazione dei debiti/crediti degli organismi partecipati è emerso che tutti i debiti asseverati dall'organo di revisione di ciascuna delle cinque ATER (per un totale complessivo di €/mln 5,00) non sono stati riconciliati con i crediti dalla Regione, non avendo trovato riscontro nei dati contabili di quest'ultima. Il fenomeno evidenziato, oltre ad incidere sulla tematica della programmazione e degli equilibri di bilancio (poiché la disponibilità di risorse aggiuntive porterebbe ad una riallocazione della spesa o ad un'accelerazione del percorso di rientro dal disavanzo), rileva sotto il profilo della corretta gestione dei rapporti con gli organismi partecipati, in quanto la remissione dei debiti di questi ultimi costituisce una delle modalità, tra le tante possibili, attraverso cui l'Ente controllante può realizzare il c.d. "soccorso finanziario".

4. Sotto l'aspetto della corretta rilevazione, vanno stigmatizzate le modalità di contabilizzazione dell'intervento finanziario di €/mln 5,00 a favore della partecipata *in house* "La Valle



della Pescara”. Da un lato, infatti, l’articolo 44 della legge regionale n. 14 del 2020 ha previsto l’annotazione dell’operazione tra gli incrementi/riduzioni di attività finanziarie (Tit. III della spesa e Tit. V dell’entrata); dall’altro, gli Uffici non hanno provveduto ad effettuare alcun accantonamento al FCDE, come già accennato a proposito della scomposizione del risultato di amministrazione.

Senonché, le incognite che gravano sulle effettive possibilità di rimborso del prestito e il carattere infruttifero del finanziamento avrebbero dovuto indurre ad un’approfondita riflessione sulla reale natura del sostegno offerto alla partecipata - riclassificandolo, eventualmente, in contributo di funzionamento - con tutte le connesse conseguenze in termini di analisi di compatibilità con le norme statali ed eurounitarie in materia di tutela della concorrenza, nonché di allocazione di bilancio e rideterminazione degli equilibri interni.

In subordine, quand’anche si ritenesse corretta la qualificazione dell’operazione come concessione di finanziamento, sarebbe stato auspicabile procedere alla svalutazione del residuo attivo conservato nel risultato di amministrazione.

5. Da ultimo, relativamente alla gestione di cassa, si rileva la mancata indicazione della consistenza della cassa vincolata, tanto negli atti della Regione quanto nel parere dell’organo di revisione.

Le ingenti disponibilità liquide giacenti sul fondo cassa e



l'assenza di anticipazioni di liquidità escludono che la questione abbia - all'attualità - specifica rilevanza. Nondimeno, è opportuno richiamare l'Amministrazione alla puntuale applicazione delle norme dell'ordinamento contabile in base alle quali, ai fini di una corretta gestione di cassa, le riscossioni di somme a specifica destinazione e i relativi pagamenti devono trovare altrettanta specifica evidenza nelle reversali d'incasso e nei mandati di pagamento consegnati all'istituto tesoriere.

### **Indebitamento e contratti derivati**

La situazione finanziaria della Regione è caratterizzata da un elevato livello di indebitamento.

Il debito residuo lordo ammonta ad €/mln 1.109,09.

Non è stato rispettato il limite di indebitamento posto dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Sebbene per effetto del superamento di tale limite la Regione non abbia contratto nuovi mutui nel corso dell'esercizio 2020, il dato testimonia l'insostenibilità finanziaria del debito in relazione all'attuale volume delle entrate correnti.

Lo stock del debito si è ridotto di €/mln 51,98 per effetto dei rimborsi previsti dai piani di ammortamento. Non sono state effettuate estinzioni anticipate.

I due contratti derivati, in scadenza al 2031 e al 2036, appartengono al tipo SWAP e sono articolati in una componente capitale (finalizzata a costituire l'accantonamento necessario al



rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza di prestiti obbligazionari di tipo Bullet sottostanti), in una componente interessi (diretta a trasformare i tassi variabili dei BOR sottostanti in tassi fissi) e in una componente garanzia (CDS, che comporta un esborso della Regione soltanto in caso di default dello Stato).

La componente capitale degli SWAP ha generato negli anni accantonamenti complessivi per €/mln 258,44. Al netto di tale importo l'indebitamento della regione ammonta ad €/mln 902,64.

I differenziali originati dalla componente interessi hanno continuato ad avere valore negativo anche nel 2020 (€/mln -24,11) a causa del basso livello dei tassi d'interesse sul mercato.

Alla fine del 2020 il *fair value* della sola componente interessi per entrambi i contratti è pari a complessivi €/mln -186,95. Il dato (che risente dei livelli dei tassi d'interesse del mercato ed indica il prezzo che la Regione dovrebbe pagare nel caso in cui intendesse estinguere anticipatamente le proprie posizioni) riveste particolare significatività e merita di essere segnalato in quanto, rappresentando il valore attuale dei flussi finanziari attesi dai contratti, consente di prevedere, anche per gli esercizi successivi, un'incidenza negativa di tali componenti sulle future gestioni finanziarie (flussi negativi) di cui tener conto in sede di programmazione.



## Gestione patrimoniale

Il conto del patrimonio evidenzia una grave situazione di squilibrio, testimoniata dal valore negativo del fondo di dotazione (€/mln -1.712,95). Il valore, che rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente, risente certamente dell'importo negativo della quota disponibile del risultato di amministrazione (disavanzo sostanziale). Sebbene l'ordinamento contabile non disciplini le modalità di ripiano del deficit patrimoniale, la funzione conoscitiva svolta dalla contabilità economico/patrimoniale impone al consiglio e alla giunta di valutare le cause di tali criticità ed accertare se le azioni intraprese per il rientro dal disavanzo finanziario siano in grado di assicurare anche il ripiano del *deficit* patrimoniale, rendendosi - in caso contrario - necessaria l'adozione di specifiche misure.

Deve comunque darsi atto, in tale prospettiva, che il Patrimonio Netto (del quale il fondo di dotazione costituisce una voce) ha fatto registrare nel 2020 un lieve miglioramento rispetto all'esercizio precedente, per effetto dell'incremento delle riserve (€/mln 107,18) e dell'incremento del risultato economico di competenza (€/mln 20,23).

In merito ai crediti, la Sezione ha evidenziato l'erronea imputazione dei rapporti intercorrenti con gli organismi partecipati, posto che a fronte dell'erogazione di finanziamenti a breve iscritti al Titolo V non risultano crediti nei confronti di tali orga-



nismi.

Inoltre, neanche i crediti verso le ATER sembrerebbero trovare riscontro nei dati contabili della Regione, così come risulta dal prospetto di riconciliazione debiti/crediti.

Entrambe le circostanze impattano negativamente sulla corretta rappresentazione dei dati economico-patrimoniali e potrebbero interferire con la parificazione delle corrispondenti poste di bilancio.

### **Spesa per il personale**

Nel corso del 2020 la Regione ha proceduto a nuove assunzioni, dalle quali è derivato un incremento di spesa di €/mln 1,53. L'incremento è contenuto entro il doppio limite di cui agli art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 (11,50% della media delle entrate correnti dell'ultimo triennio) e 5 del D.M. 5 settembre 2020 (10% della spesa dell'anno 2018).

Le verifiche condotte dalla Sezione sui limiti di spesa in materia di personale hanno evidenziato:

- il rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006;
- il rispetto dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, considerando il dato aggregato di Giunta e Consiglio.

Dalla scomposizione dei dati emerge, tuttavia, che il Consiglio ha superato il proprio limite di spesa.

Al riguardo cade opportuno precisare che il calcolo è stato





effettuato includendo nelle voci di spesa anche gli oneri per:

a) personale in servizio presso le segreterie politiche e i gruppi consiliari. L'esclusione delle spese per il personale c.d. "politico" - operato in forza di specifica disposizione contenuta nell'articolo 40, comma 5, della legge regionale n. 40 del 2010 - aveva provocato la proposizione, da parte della Sezione su proposta della Procura, di una questione di legittimità costituzionale, in occasione della parifica dei rendiconti relativi agli esercizi 2016-2018 (Ordd. 41/2020/PARI e 47/2020/PARI) che risulta tutt'ora pendente;

b) dirigenti a tempo determinato, in adesione alle considerazioni formulate dalla Procura in occasione della requisitoria per il giudizio di parifica dell'esercizio 2019.

- Il rispetto dei limiti di spesa per i contratti integrativi di Giunta e Consiglio, sia per il personale del comparto che per quello con qualifica dirigenziale. I dati forniti dalla Giunta, tuttavia, non consentono di apprezzare l'impiego delle risorse stanziare e la loro prioritaria destinazione al finanziamento di istituti contrattuali legati alla valutazione della performance e alla premialità.



## GESTIONE DELLA SANITÀ

La Procura regionale ritiene di dover esprimere in questa sede le proprie considerazioni e conclusioni anche con riferimento alla materia della gestione sanitaria da parte della Regione Abruzzo.

Sicuramente la sofferta diffusione della pandemia da Sars-Cov 19, che ha connotato a livello storico l'anno 2020, costituisce un richiamo all'attenzione sull'argomento, in occasione dell'analisi dei dati emergenti dal rendiconto finanziario dell'anno.

Soprattutto, però, e per stare a quanto qui di maggiore interesse, non può essere ignorata l'analisi dei dati relativi ad una competenza regionale, quella in materia di Sanità, che - secondo gli elementi istruttori resi disponibili - ha assorbito quasi i due terzi degli impegni di spesa (complessivamente € 2.757.468,25) ed oltre il 70 per cento (€ 2.276.860,83) dei pagamenti in conto competenza esposti nel rendiconto regionale oggetto di parificazione.

Occorre premettere che numerose disposizioni statali concernenti misure per fronteggiare la pandemia si sono susseguite nell'anno. Inoltre, nell'anno di riferimento, sono state conseguite varie Intese tra lo Stato e le Regioni concernenti le quote vincolate, ammontanti ad € 88.855.306, del FSR 2020:

- Intesa Stato-Regioni n. 55 del 31 marzo 2020 relativa alla quota



per attività di medicina penitenziaria di cui all'articolo 1, comma 513, della legge n. 147 del 2013; per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale; per le funzioni sanitarie afferenti alla Medicina Penitenziaria, ex articolo 6 del DPCM 1 aprile 2008; per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, risorse previste dall'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge n. 211 del 2011, convertito nella legge n. 9 del 2012; per il finanziamento della mobilità interregionale ed internazionale;

- Intesa Stato-Regioni n. 56 del 31 marzo 2020 per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2020;

- Intesa Stato-Regioni n. 160 del 24 settembre 2020 per il finanziamento dell'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro;

- Intesa Stato-Regioni n. 184 del 5 novembre 2020 per il finanziamento delle ulteriori spese di organizzazione dei corsi per la formazione dei medici di medicina generale di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2019 convertito con modificazioni nella legge n. 60 del 2019;

- Intesa Stato-Regioni n. 226 del 17 dicembre 2020 per il finanziamento di uno screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus HCV, ex articolo 25-sexies, comma 2 del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 8 del 2020.

Si tratta, all'evidenza, di importanti linee di attività verso le quali è indirizzata la politica sanitaria del Paese, con attribuzione



di risorse finalizzate alla loro realizzazione.

Dal complesso degli atti istruttori acquisiti, in rapporto alla già sottolineata massima ristrettezza dei tempi utili ad un'analisi più articolata e particolareggiata, ritiene la Procura che le criticità rilevate possono esser raggruppate nei seguenti temi:

la mobilità sanitaria;

i rapporti con le Aziende sanitarie;

la spesa farmaceutica.

Quanto alla mobilità sanitaria, i principi di universalità delle prestazioni sanitarie e di libertà di scelta del luogo di cura, già da tempo recepiti nel nostro ordinamento in ossequio alla previsione dell'articolo 32 della Costituzione, introiettano la possibilità che i cittadini aderiscano all'offerta di prestazioni sanitarie anche praticate altrove, per motivazioni le più diverse, così che una quota di mobilità sanitaria, interregionale o intraregionale che sia, deve esser ritenuta fisiologica.

Tuttavia, proprio questa immanenza del fenomeno impone che la Regione lo governi dal punto di vista gestionale e, al tempo stesso, acquisisca elementi di conoscenza circa le ragioni delle scelte dei luoghi di cura operati dalla Comunità amministrata.

Sotto il profilo contabile, la rilevata mancata sottoscrizione di accordi interregionali per la compensazione degli oneri è un elemento di criticità grave, perché osta ad un ordinato e compiuto governo delle risorse destinate alle prestazioni; la Regione Abruzzo, anche se connotata da un saldo della mobilità di segno



negativo, deve porsi l'obiettivo di giungere ad una puntuale regolamentazione dei rapporti con gli altri Enti territoriali e, quel che più conta, assicurare una gestione puntuale e priva di sfasamenti. Al tempo stesso, anche per ridurre, nei confronti della Comunità amministrata, i potenziali disagi che sorgono dalla sottoposizione a trattamenti sanitari in luoghi diversi da quello di stanziamento, la Regione deve verificare con continuità come l'offerta delle prestazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi, debba essere aggiornata con la necessaria tempestività, così da rendere la scelta di cura in luogo diverso da quello di residenza non obbligata dalla mancanza di alternativa terapeutica.

Sotto questo profilo non può che essere considerata con favore l'adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 770, del 1° dicembre 2020, recante il Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa. Se compiutamente attuata, essa determinerà che la scelta di sottoporsi a prestazioni sanitarie in luoghi diversi da quello di stanziamento quantomeno non sia condizionata da un'incapienza dell'offerta dipendente dal protrarsi irragionevole dei tempi di attesa.

Nella stessa direzione, allorquando sarà auspicabilmente superata l'ancora attuale fase pandemica, potranno essere adottati atti che mettano a frutto la riorganizzazione ed il potenziamento della rete ospedaliera e dell'assistenza territoriale disposti in costanza dell'emergenza da Sars-Cov 19 nell'anno 2020.

Quanto ai rapporti della Regione con le Aziende sanitarie -



preso atto delle carenze organizzative manifestate dalla Regione stessa nel servizio di Programmazione economico finanziario del Servizio sanitario regionale (carenze invero sorprendenti, in rapporto alla già descritta enorme dimensione finanziaria dell'attività) e degl'impegni assunti per una rapida riconduzione ad ordinario funzionamento - suscitano preoccupazione, sotto il profilo contabile:

i ritardi nell'approvazione dei bilanci delle ASL, tali da non consentire un'efficace gestione delle risorse che impronti gl'interventi ad una conoscenza effettiva delle condizioni finanziarie di ciascuna Azienda, non essendo, altresì, disponibili elementi idonei a valutare l'operato degli organi di governo preposti a ciascuna, al fine di adottare le azioni correttive eventualmente necessarie. Ciò anche nella prospettiva di non rassegnarsi a considerare andamenti finanziari perennemente deficitari una piaga biblica ineluttabile, ma piuttosto in quella di pervenire a costanti e progressivi miglioramenti che, senza flessioni del servizio reso alla Comunità amministrata, almeno siano tesi a concepirlo come sostenibile, poiché compatibile con le risorse a disposizione. In tal senso, ad avviso della Procura, deve esser negativamente valutata anche l'incapacità a pervenire ad una precisa conciliazione delle partite debitorie e creditorie tra le diverse Aziende e tra queste ultime e la Regione; da essa derivano elementi di confusione contabile non virtuosi per una compiuta valutazione delle prestazioni aziendali e per l'adozione degli even-



tuali interventi correttivi che si rendessero necessari. Considerazioni, queste, da confermare anche ove la Regione adotti lo strumento del bilancio consolidato;

la gestione degli accreditamenti, che si manifesta improntata ad un evidente difetto programmatico, tendente a realizzare condizioni di fatto, non precedute da reali valutazioni programmatiche e dall'adozione tempestiva dei necessari atti contrattuali, complicando i rapporti tra Aziende sanitarie e strutture accreditate. La Procura non può tralasciare di ribadire che l'accREDITAMENTO è un provvedimento che rende i soggetti riconosciuti ad ogni effetto erogatori di prestazioni del Servizio sanitario nazionale, attraendoli all'area del rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, anche ai fini della responsabilità erariale. Il concreto svolgersi delle attività accreditate deve, però, essere regolato da accordo/contratto tra la Regione e ciascuna struttura, con la formalizzazione delle condizioni del rapporto, dei tetti di spesa mensili imposti dall'Azienda sanitaria di riferimento, degli obiettivi della struttura, della quantità delle prestazioni erogabili, dei tempi d'attesa e così via. Difettando, come emerso dall'istruttoria, la tempestiva adozione, da parte della Regione, degli accordi contrattuali con le strutture accreditate, le Aziende finiscono per esser collocate in un'inaccettabile condizione di subalternità nella gestione delle prestazioni acquisite, risultando ostacolato un utilizzo delle prestazioni rese dagli accreditati che sia efficiente, economicamente sostenibile, effetti-



vamente atto a soddisfare i bisogni della Comunità amministrata mediante un'efficace integrazione delle prestazioni rese direttamente con quelle erogate dai soggetti in rapporto convenzionato. Si tratta di un profilo della gestione sanitaria che deve essere immediatamente e drasticamente emendato, anche perché non si scorgono credibili ragioni che vi ostino e che non siano riferibili ad una disattenzione, non plausibile, da parte della Regione, che - così operando - viene meno al suo ruolo di guida della politica sanitaria del territorio. Peraltro, l'istruttoria eseguita dalla Sezione regionale di controllo ai fini del presente giudizio ha fatto emergere altre notevoli criticità riferibili al tema in esame, quale quella dell'ampio contenzioso in essere tra le Aziende e gli operatori accreditati, avente spesso ad oggetto proprio le prestazioni svolte in eccedenza rispetto alle risorse disponibili, così evidenziando quanto i difetti programmatici innanzi riferiti generino sprechi di risorse, umane e finanziarie, a tale contenzioso inevitabilmente collegati;

il superamento dei tetti di spesa farmaceutica, argomento sul quale - però - le considerazioni della Procura regionale sono condizionate dal riferimento temporale assunto in istruttoria, costituito dal documento AIFA del luglio 2020 e riferito al rapporto spesa/limiti nell'anno 2019. In ogni caso, le iniziative preannunciate dalla Regione e l'invito della Sezione a procedere nella direzione intrapresa non possono che essere condivisi.

La Procura ritiene, però, di dover esprimere anche alcune al-





tre considerazioni, segnatamente con riferimento:

all'esigenza di un'accurata separazione dei dati in materia tra spesa farmaceutica diretta e spesa farmaceutica convenzionata, in considerazione del fatto che dai dati più recenti diffusi dall'AIFA sul primo bimestre 2021 si colgono spunti di segno diverso, considerando tutte le Regioni, che mostrano la tendenza della spesa farmaceutica convenzionata ad una diminuzione e di quella diretta ad una crescita;

alla necessità di impartire alle Aziende rigorosi e omogenei criteri volti ad una verifica attenta dell'esistenza di fenomeni di non appropriatezza delle prescrizioni e di cosiddetta "iperprescrittività", in passato talora giunti anche all'attenzione della giurisdizione contabile in quelle ipotesi di ritenute (e, talora, accertate) condotte degli operatori che, con dolo o colpa grave, avessero fatto uso del potere di prescrizione in modo distorto, con pregiudizio alle finanze delle Aziende;

alla necessità di impartire alle Aziende rigorosi e omogenei criteri volti ad una verifica attenta e costante del sorgere e del perdurare delle condizioni soggettive ed oggettive circa i casi di esenzioni dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica;

alla necessità di prevedere, ove non già stabilito, e di impartire alle Aziende rigorosi e omogenei criteri volti ad assicurare la dotazione dei farmaci necessari alle cure seguenti le dimissioni dei pazienti dai ricoveri direttamente da parte delle farmacie ospedaliere e per un congruo periodo successivo alle dimissioni dei



pazienti, così da consentire che il costo dei prodotti gravi sulle finanze aziendali alle più vantaggiose condizioni di acquisto diretto, anziché a quelle di rimborso dell'acquisto al banco delle farmacie;

alla necessità di impartire alle Aziende direttive atte a determinare corretti comportamenti contabili da parte delle farmacie ospedaliere, con riguardo all'obbligo di rigorosa tenuta della contabilità a materia, sia quanto ai farmaci in senso stretto, sia quanto ai dispositivi, ribadendo l'obbligo di presentazione annuale dei rispettivi conti giudiziali, da inviare al Giudice istruttore presso la locale Sezione giurisdizionale regionale, previa parificazione dei dati esposti. Ciò non corrisponde solamente al pur dovuto rispetto di un obbligo di legge, ma consente alle stesse Aziende una costante conoscenza del fenomeno, sebbene lo strumento contenga elementi utili quasi solo sul piano quantitativo, anche attraverso la comparazione dei dati nei vari anni. Non va sottaciuto che dei dati complessivi risultanti da tali contabilità giudiziali potrà utilmente avvalersi anche la Regione, per le finalità programmatiche e di ripartizione delle risorse che le pertiene perseguire. È ovvio, altresì, che le Aziende debbano essere indirizzate dalla Regione a pretendere una costante e compiuta tenuta dei rendiconti amministrativi delle diverse articolazioni dei Presidi ospedalieri ed ambulatoriali, così che la contabilità giudiziale a materia delle farmacie ospedaliere trovi credibile riscontro in quella amministrativa riferita al corretto utilizzo di



farmaci e presidi sanitari, talora di valore non trascurabile, nella quotidiana pratica terapeutica ed assistenziale.

La Procura regionale doverosamente verificherà che tali raccomandazioni trovino riscontro nella gestione finanziaria della sanità regionale, riservandosi ulteriori considerazioni, all'esito, in occasione della celebrazione del giudizio di parificazione del rendiconto regionale a venire.



## GESTIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Già a proposito della gestione economico finanziaria dell'Ente ed alle criticità indicate nella deliberazione n. 311/2021/PARI della Sezione regionale di controllo, quest'Ufficio ha richiamata l'attenzione del Collegio sugli effetti, a fini di parificazione del rendiconto, inerenti alla mancata restituzione delle somme da parte degli organismi partecipati beneficiari e, soprattutto, all'assenza, nello stato patrimoniale, di partite creditorie nei confronti di controllate e partecipate.

Tanto premesso, la ciclicità di bilanci e rendiconti e la funzione che la legge ha assegnato al giudizio di parificazione impone di procedere alla disamina della gestione regionale delle società partecipate prendendo a riferimento quegli argomenti che la Procura regionale ha svolti in tema nelle precedenti occasioni di intervento nel giudizio di parificazione.

Nella requisitoria del 18 aprile 2019, nell'ambito del giudizio di parificazione dei rendiconti relativi agli esercizi 2014 e 2015 erano stati sollevati dubbi di coerenza con la Carta costituzionale e con l'ordinamento dell'Unione europea della legge regionale n. 19 del 2015, d'intervento finanziario a favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA s.p.a.), in uno stato di rilevanti perdite cumulate in vari esercizi precedenti; l'incoerenza è stata segnalata anche con riferimento al divieto di



soccorso finanziario agli organismi partecipati in perdita, posto dall'articolo 14, comma 3, del Testo Unico sulle società partecipate (in seguito anche TUSP) approvato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (riproduttivo dell'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122), e con l'invito alla Regione ad esercitare una pregnante e costante azione di monitoraggio sull'attuazione del piano industriale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico finanziario. Più in generale, la Procura aveva indicato il vasto novero delle società partecipate in perdita, per quasi 24 milioni di euro complessivi, a fronte di utili trascurabili per 100 mila euro circa, inducendola a sollevare fondati dubbi sulla capacità di molti organismi partecipati a *“soddisfare il requisito dell'economicità attraverso la copertura dei costi con i ricavi e di assicurare il proficuo utilizzo delle risorse”* finanziarie rese disponibili dalla Regione, incombendo a quest'ultima l'adozione di misure opportune per ricondurre la gestione degli organismi partecipati a canoni di redditività, ovvero dando corso ad alternative forme di razionalizzazione delle partecipazioni, anche in corrispondenza degli obblighi imposti dal ripetuto decreto legislativo n. 175 del 2016.

Successivamente (udienza del 9 luglio 2020), in occasione del giudizio di parificazione dei rendiconti regionali per gli anni 2016, 2017 e 2018, la requisitoria della Procura aveva preso in esame il piano di razionalizzazione periodica adottato dalla Re-



gione con deliberazione della Giunta n. 1029, del 28 dicembre 2018, estrinsecamente ispirato alle disposizioni del TUSP, registrando:

- un aumento delle partecipazioni, in controtendenza con le prescrizioni in materia, oggetto di una lieve correzione solamente nell'anno successivo;
- un numero di partecipazioni "*estremamente significativo*", tale da far emergere l'incapacità dell'Ente di adottare misure correttive realmente efficaci ed in linea con le previsioni delle norme statali;
- la debolezza, negli atti di pianificazione, di una visione strategica ed unitaria delle partecipazioni, verosimilmente causata dalla parcellizzazione nella rappresentazione del fenomeno complessivo, realizzata con un metodo di formazione dei piani sulla base delle singole indicazioni delle Strutture regionali competenti per materia, senza un adeguato momento di sintesi;
- che, pur in presenza dell'impegno a razionalizzare le partecipazioni in CRUA e nel Centro Agroalimentare "La Valle della Pescara", nessuna attuazione fosse stata data all'obbligo di affidare il governo di ciascuna società ad un amministratore unico, salvi eccezionali e adeguatamente motivati casi, persistendo consigli di amministrazione di società composti da tre o da cinque membri, senza che le ragioni di siffatte composizioni collegiali emergessero da atti regionali;
- la persistenza delle criticità relative a SAGA s.p.a., già segnalate



nella requisitoria relativa ai rendiconti 2014 e 2015, circa il consistente flusso di risorse afferenti al piano di sostegno; le criticità di tale evidenza erano state tali da indurre la Sezione a sollevare questione di legittimità costituzionale, definita dalla Consulta con ordinanza in rito n. 181/2020, dunque tale da non consentire il superamento nel merito delle censure che ne avevano costituito l'oggetto, segnatamente con riferimento alle norme costituzionali ed eurounitarie ritenute violate.

Ancora, nella requisitoria svolta all'udienza del 21 gennaio scorso, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'anno 2019, la Procura ha evidenziato:

- il ricorso ad interventi straordinari di soccorso finanziario a favore di alcuni organismi partecipati, in evidente contrasto con il TUSP, con le indicazioni della Corte sul punto e con gli impegni assunti dalla Regione medesima:
- la persistenza di non unitarietà nel disegno di pianificazione delle partecipazioni, da lungo tempo necessitanti di un riordino;
- l'espandersi delle criticità finanziarie per un novero rilevante di organismi partecipati, unitamente all'assenza di dati sui bilanci di alcune A.T.E.R.;
- la permanenza di criticità riferite a FI.R.A. s.p.a., a T.U.A. s.p.a., a Cerella Autoservizi s.r.l. e così via, già evidenziate in precedenti occasioni;
- la permanenza di anormali finanziamenti a favore di SAGA s.p.a.;



- il peggioramento dei risultati gestionali del Centro Agroalimentare La Valle della Pescara s.c.a.r.l., al cospetto del quale la Regione ha destinato un rilevante apporto finanziario, per sopperire alla crisi di liquidità registrata, ma senza alcun riscontro di valutazione strategica nel Piano di razionalizzazione adottato con deliberazione della Giunta n. 833 del 2020.

In sede di analisi del rendiconto consuntivo per l'anno 2020, la Procura ha tenuto conto del riepilogo argomentativo che precede e, ovviamente, della serrata scansione temporale nella quale sono stati celebrati i giudizi di parificazione di rendiconti consuntivi regionali riguardanti 6 annualità.

Questa riflessione ha indotto, da un lato, a tener conto del fatto che l'insieme delle indicazioni e delle prescrizioni sono state contenute in sole tre deliberazioni adottate dalla Sezione regionale di controllo, anche sulla base delle argomentazioni spese dalla Procura nelle rispettive requisitorie, succedutesi in un lasso temporale alquanto ristretto, così che un compiuto e tempestivo adeguamento, da parte della Regione, sin dall'anno in esame, sarebbe stato oggettivamente arduo da conseguire.

Ciò non toglie, tuttavia, che dal rendiconto relativo all'anno 2020 e dalla legislazione regionale del periodo non si colgono - quanto alla materia delle partecipazioni - significativi elementi anche solo di un principio di mutamento di segno, pure con riferimento a questioni risolvibili con iniziative di minor complessità, come, ad esempio, quelle necessarie all'adeguamento alle





norme del già menzionato Testo Unico sulle Società partecipate relativamente alla composizione tendenzialmente unipersonale degli organi di governo societario. Ciò segnatamente là dove le non brillanti, per non dire molto precarie, singole situazioni finanziarie imporrebbero, oltre che una gestione attenta anche alle più minute voci di spesa, anche la realizzazione di un assetto volto a pervenire ad una fase decisionale più snella ed efficiente, non mediata da fasi di negoziazione in sede collegiale e ferma restando la necessaria valutazione *a posteriori* dei risultati prodotti da un'amministrazione concepita come unipersonale e autocratica.

Quel che più genera inquietudine, però, è il replicarsi di situazioni, già oggetto di severe considerazioni nelle tre deliberazioni di parificazione precedenti (nonché, in un caso, nella proposizione di una questione di legittimità costituzionale), che avrebbero dovuto costituire oggetto di immediato intervento da parte della Regione, del quale dal rendiconto 2020 e dalla legislazione di periodo si sarebbe dovuto cogliere qualche segno.

La Procura fa riferimento, in particolare, a SAGA s.p.a. ed al Centro Agroalimentare La Valle della Pescara s.c.a.r.l..

Quanto alla prima, le censure a suo tempo sottoposte alla Corte costituzionale e da quest'ultima non scrutinate, per difetto di legittimazione del Giudice *a quo* a sollevarle, non sono da considerare, quanto al merito, venute meno. Né - ed è quel che più conta - risulta che la Regione abbia vagliato la persistenza



dell'interesse pubblico e della convenienza a detenere la pressoché integrale proprietà (fatte salve 3 azioni sulle 606.601 complessive) della Società, pur in costanza degli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 175 del 2016, ovvero a far ipotizzare in concreto altre forme di gestione del servizio aeroportuale.

Nell'anno 2020 la Regione ha incrementato il suo apporto finanziario alla SAGA s.p.a., non solamente con il contributo di 800 mila euro per la crisi provocata al settore dall'epidemia da COVID-19, ma anche con l'erogazione di un contributo di 1 milione di euro per le funzioni pubbliche svolte dall'Aeroporto, sommato a quello di oltre 500 mila euro per le spese di funzionamento della Società: ciò non ostante, i debiti correnti sono cresciuti di oltre 2 milioni e mezzo di euro in due anni.

Anche a stare solamente a questi dati sommari e parziali, ben si coglie il senso generale della questione, che risiede in un dovere di rivalutazione, non di mero stile, della persistenza delle condizioni per il mantenimento della partecipazione, ovvero, in alternativa, della necessità di adottare iniziative gestionali che conducano a tangibili inversioni di tendenza delle criticità finanziarie registrate, anche mediante l'utilizzo di rigorosi criteri di valutazione delle prestazioni dell'organo di governo della Società e della capacità di quest'ultimo di porsi, tra gli obiettivi, il perseguimento della sostenibilità finanziaria della partecipazione regionale.

Per taluni aspetti persino più grave è la situazione registrata



con riferimento al Centro Agroalimentare La Valle della Pescara s.c.a.r.l..

In tema vale la pena di procedere ad una breve ricostruzione di alcuni fatti avvenuti nell'anno di riferimento.

Il 16 giugno 2020 è stata approvata la legge regionale n. 14, pubblicata sul Bollettino Ufficiale il giorno successivo, recante *“Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili”*. La legge, all'articolo 44, rubricato *“interventi a favore del Centro agroalimentare della Valle della Pescara”*, ha individuata la finalità di ripristino dell'equilibrio finanziario della Società, definita *in house*, concedendo un finanziamento rimborsabile senza interessi in tre ratei annuali, a valere su un fondo rotativo di 5 milioni di euro appositamente istituito, disponendo, altresì, per le necessarie scritture negli stati di previsione dell'entrata e della spesa.

Lo stesso giorno il Presidente della Giunta Regionale ha inviato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una richiesta di parere sostanzialmente rivolto a conoscere, tra l'altro, dei limiti di legittimità posti dall'articolo 14 del ridetto decreto legislativo n. 175 del 2016 con riferimento ad un organismo partecipato, in attività, in perdita d'esercizio per tre annualità consecutive, segnatamente con riferimento alla possibilità che il conosciuto divieto di soccorso finanziario potesse comunque dare adito ad un intervento sostitutivo da parte dell'ente pubblico,



nelle more dell'adozione di un apposito piano di risanamento.

A riscontro, nel parere contenuto nella deliberazione n. 157 del 27 luglio 2020, la Sezione ha confermato il divieto, per il socio pubblico, di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che avessero registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, in osservanza degli obblighi di equilibrio per i bilanci pubblici, in adesione al principio costituzionale del buon andamento, riferendo ampiamente della consolidata giurisprudenza contabile sul punto e richiamando anche una propria pronuncia (deliberazione n. 274/2015), peraltro precedente alla vigenza del Testo Unico n. 175 del 2016, nella quale la stessa Sezione regionale aveva evidenziato la necessità di porre *“un freno alla prassi, ormai consolidata, seguita dagli enti pubblici e in particolare dagli enti locali, di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari per coprire le perdite strutturali (tali da minacciare la continuità aziendale); prassi che, come noto, finisce per impattare negativamente, tra l'altro, sui bilanci pubblici compromettendone la sana gestione finanziaria; dall'altro si contrappone alle disposizioni dei trattati (art. 106 TFUE, già art. 86 TCE), le quali vietano che soggetti che operano nel mercato comune beneficino di diritti speciali o esclusivi, o comunque di privilegi in grado di alterare la concorrenza nel mercato, in un'ottica macroeconomica”*.

Nel parere, poi, la Sezione regionale di controllo ha puntualmente segnalato che *“Eccezioni al divieto di soccorso finanziario*



*sono previste soltanto a seguito di uno specifico iter procedurale, previa valutazione circa la concreta possibilità di recupero dell'economicità e dell'efficienza dell'organismo partecipato", richiama quanto già affermato nella deliberazione n. 144/2018, nella quale aveva ritenuto "essenziale un'ampia e puntuale motivazione a dimostrazione dell'esistenza o di una esigenza di carattere pubblico e superiore da soddisfare in termini indifferibili o quale espressione di una rinnovata capacità programmatica e gestoria dell'attività in sofferenza finanziaria che si rifletta in termini di economicità ed efficienza per risultati", così che "un ipotetico sostegno finanziario nei confronti di un organismo partecipato, indipendentemente dalla natura giuridica dello stesso, deve essere preceduto da un puntuale e specifico piano di risanamento, che fornisca una analitica motivazione in ordine alle sottostanti ragioni oltre che di interesse sociale, di convenienza economica e sostenibilità finanziaria (cfr. Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 47/2019/PAR) di tale scelta, stante l'ampio perimetro operativo, sopra ricordato, del principio di divieto di soccorso finanziario".*

Orbene, pur essendo il parere della Sezione regionale sopravvenuto successivamente all'approvazione della legge regionale n. 14 del 2020, non vi è chi non veda come la stessa Regione richiedente - formulando la richiesta sotto la stessa data di approvazione della legge recante anche la norma di finanziamento per il Centro Agroalimentare - nutrisse essa stessa dubbi sulla coerenza sistemica di disposizioni finalizzate a realizzare forme di soccorso finanziario ad organismi partecipati.



Nel caso del Centro Agroalimentare della Valle della Pescara, l'operazione finanziaria realizzata con la legge regionale n. 14 del 2020 ha consentito, in concreto, di *“addivenire ad una definitiva sistemazione dell'ultima rata del mutuo fondiario, scaduta nel 2010”*, come da Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, per la quale c'era intimazione da parte della Banca mutuante *“in forza di un atto di precetto”*. Tuttavia, rispetto a quanto affermato nella parte iniziale della Nota integrativa medesima, non emerge alcun elemento che possa far propendere per un'effettiva prosecuzione *“dell'attività orientata a conseguire l'obiettivo del risanamento e del rilancio del centro agro-alimentare”* nell'anno di riferimento. Al contrario, come evincibile dalla relazione in data 23 ottobre 2020 del Sindaco Unico esercente l'attività di controllo contabile, il risultato netto accertato alla chiusura dell'esercizio *“come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere negativo per euro 2.648.125. Tale perdita comporta l'erosione per oltre un terzo del capitale sociale; pertanto, ai sensi della dell'art. 2482-bis, c.c., si sollecita l'organo amministrativo di procedere senza indugio a convocare l'assemblea dei soci affinché la stessa possa prendere gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-bis c.c.,”*.

Non solo.

Non risulta che il primo rateo di restituzione del finanziamento, scaduto il 31 dicembre 2020, sia stato onorato.

È comprensibile che una Società che mostra in bilancio immobilizzazioni materiali, al netto degli ammortamenti, di oltre



14 milioni di euro, abbia indotto la Regione ad assumere decisioni finalizzate ad evitarne il fallimento causato da un debito notevolmente inferiore.

Tuttavia, tale obiettivo interesse è stato perseguito senza alcuna coesistente, o pregressa, adozione di credibili misure concrete di risanamento, in palese difformità dalle affermazioni puramente programmatiche ribadite in ogni occasione; l'assenza dell'adozione di tali misure, nonché delle iniziative imposte dal diritto societario nei termini segnalati dal Sindaco Unico, ancor più suscita sconcerto ove si tenga conto che la Società risulta governata da ben tre amministratori (anziché da un amministratore unico, sì come imposto dal TUSP, salve motivate eccezioni, ma in fattispecie non rese esplicite) e sia stata qualificata dalla stessa Regione come Società *in house*, dunque sottoposta dall'Ente partecipante a controllo analogo, cioè a quella forma di controllo strutturale e funzionale che il soggetto pubblico esercita sui propri servizi, con ampie facoltà condizionanti l'attività della Società quanto ad obiettivi strategici ed a decisioni di maggiore importanza, potendone verificare con continuità gli obblighi assunti ai fini dell'esercizio dell'attività.

Solamente in sede di integrazione istruttoria (tardiva nota prot. RA 0360291/2021, dell'8 settembre 2021, del Dipartimento regionale per l'Agricoltura), è stata data notizia della prossima trasmissione, ad integrazione del Piano di risanamento approvato dai precedenti componenti del Consiglio di amministrazione



(ed oggetto della D.G.R. n. 55/2021), di un ulteriore Piano, nel quale saranno individuate concrete soluzioni volte al superamento della situazione di difficoltà finanziaria del Centro, ivi comprese quelle afferenti alla restituzione del credito. Si tratta, però, di iniziative ancora non conoscibili nel merito e, comunque, riferibili ad un periodo successivo all'anno 2020 oggetto del giudizio di parificazione in atto.

Tutto quanto precede manifesta ampiamente la situazione di gravità finanziaria nella quale versa il Centro Agroalimentare la Valle della Pescara s.c.a.r.l..

Osserva, altresì, la Procura regionale che l'intervento finanziario della Regione è stato congegnato a mezzo dell'articolo 44 della legge regionale n. 14 del 2020, ed è, dunque, espressione non di un mero atto amministrativo, ma di un potere normativo proprio della Regione, ai sensi dell'articolo 117 della Carta fondamentale.

Si pone, dunque, il problema di stabilire quale sia il rapporto tra un intervento siffatto e le disposizioni che, in materia, reca il ripetuto decreto legislativo n. 175 del 2016.

Ritiene, sul punto, la Procura regionale che, sebbene le disposizioni statali siano contenute in una fonte subprimaria, tuttavia tale fonte - quanto alle disposizioni riguardanti la regolazione delle questioni finanziarie e di gestione delle Società partecipate - sia espressione dei valori posti dagli articoli 81, primo comma, 97 primo comma e 119, primo comma, della Costituzio-





ne, così che l'adozione di misure in aperto contrasto con le disposizioni generali della legge statale, pur nella legittimità formale dell'adozione di norme primarie da parte delle Regioni nell'esercizio delle prerogative codificate dall'articolo 117 della Costituzione, possano generare lesioni della Carta fondamentale e, conseguentemente, render le norme regionali assoggettabili allo scrutinio della Consulta.

Valuterà la Sezione se il dubbio posto nelle considerazioni che precedono determini le condizioni per la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, in presenza delle condizioni legittimanti in capo al Giudice *a quo* (in termini, le sentenze della Consulta n. 181 del 2015 e, soprattutto, nn. 196 del 2018, 146 e 138 del 2019, nonché, *ex adverso*, n. 181 del 2020).

In conclusione, oltre allo stato delle due Società partecipate prese in considerazione più analiticamente, si registra, in generale, un'evidente rigidità della Regione a procedere ad un reale ed obbiettivo percorso di razionalizzazione delle partecipazioni, dirette e indirette, ed alla mancata adesione ai plurimi inviti ad istituire un unico soggetto che, all'interno dell'Ente, svolga funzioni di regia complessiva, tali da superare quel frazionamento inevitabilmente scaturente da una considerazione e da una gestione delle partecipazioni parcellizzate, facendo riferimento ciascun organismo ai singoli Dipartimenti secondo un'articolazione *ratione materiae*.

Dall'auspicata razionalizzazione, da una compiuta verifica



delle sofferenze finanziarie da ciascuno di frequente manifestate, dalla concreta attuazione di piani di risanamento (là dove necessari) credibili ed attuabili in concreto, da un'attenta selezione dei soggetti ai quali affidare il governo degli Organismi partecipati, con rigorosa verifica della reale necessità di ricorrere a composizioni collegiali, anziché ad un amministratore unico, è lecito attendersi non solamente una riconduzione, almeno tendenziale, a piena legittimità e coerenza sistemica del complesso delle partecipazioni azionarie regionali, ma soprattutto - ed è quanto, in questa sede, genera maggior interesse - ad una razionale e produttiva gestione delle risorse finanziarie disponibili, nell'interesse della Comunità amministrata.



## CONCLUSIONI

Per tutto quanto precede, la Procura regionale conclude chiedendo al Giudice di esprimersi negativamente sulla parificazione del rendiconto consuntivo della Regione Abruzzo per l'anno 2020, oggetto del disegno di legge sottoposto al giudizio della Sezione regionale di controllo; in subordine, vorrà il Giudice valutare la sussistenza delle condizioni per disporre la sospensione del giudizio sino alla definizione delle pendenti questioni di legittimità costituzionale indicate in parte motiva, nonché valutare la rilevanza ai fini del decidere e la non manifesta infondatezza dell'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14, prospettata in parte motiva.

\* \* \* \* \*

*(hanno collaborato alla predisposizione della requisitoria i Viceprocuratori Generali Marco Di Marco e Roberto Leoni, la dottoressa Maria Vittoria Consalvi, la dottoressa Maria Rita Miconi ed il Lgt. della Guardia di finanza Salvatore Mauceri)*

=====